

Codice A1814B

D.D. 19 marzo 2026, n. 498

Piano mitigazione del rischio idrogeologico 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - DIM n. 363 del 21.10.2024. Decreto Commissariale n. 1-PS2024 del 30 gennaio 2025. Intervento 01IR085/MT - Mitigazione rischio da esondazione e da dinamica morfologica Torrente Orba in corrispondenza centro abitato - Ovada. R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi di siste..



ATTO DD 498/A1814B/2026

DEL 19/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Piano mitigazione del rischio idrogeologico 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – DIM n. 363 del 21.10.2024. Decreto Commissariale n. 1-PS2024 del 30 gennaio 2025. Intervento 01IR085/MT - Mitigazione rischio da esondazione e da dinamica morfologica Torrente Orba in corrispondenza centro abitato – Ovada. R.D. 523/1904 – Autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica del Torrente Orba rilasciata in seno alla Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, c. 2 della legge 241/1990 indetta dal Comune di Ovada (AL).

Il Comune di Ovada, con sede in via Torino, 69 – 15076 Ovada (AL), CF/P.IVA 00400810065, con nota del 14.11.2025, acquisita agli atti di questo Settore in pari data al prot. n. 50715 ha indetto conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, c. 2 della L. 241/1990 e s.m.i. finalizzata all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica di *“Mitigazione rischio da esondazione e da dinamica morfologica Torrente Orba in corrispondenza centro abitato – Ovada”* CUP D48H24000340002.

L'intervento risulta finanziato con Decreto n. 1-PS2024 del 30 gennaio 2025 del Commissario di Governo - Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli Accordi di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione Piemonte D.L. del 24 giugno 2014 n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116. Decreto Commissariale n. 1 del 22/01/2020 per un importo complessivo pari a 2.000.000 €.

Gli elaborati progettuali trasmessi in allegato all'istanza di indizione della conferenza dei servizi convocata dal R.U.P. arch. Simona Sciutto sono stati predisposti dal progettista ing. Sergio Sordo iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. A769 con la collaborazione dell'ing. Monica Boccaccio iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. A2136 e relazione geologica redatta da geol. Antonella Reverberi iscritta all'Ordine regionale dei

Geologi della Liguria al n. 335.

A seguito della convocazione della conferenza dei servizi effettuata in data 14.11.2025 dal R.U.P. del comune di Ovada, arch. Simona Sciutto, si da atto che:

- in data 24.11.2025 con nota prot. n. 52389 è stata avanzata da parte del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti richiesta di documentazione integrativa ai fini istruttori, previa verifica di coerenza della soluzione progettuale con gli atti di pianificazione e programmazione vigenti nonché con il quadro di finanziabilità di cui al sopra menzionato Decreto n. 1-PS2024 del 30 gennaio 2025;

- in data 02.12.2025 è pervenuta agli atti della conferenza nota del regionale Settore Difesa del Suolo con cui, richiamando la valutazione positiva dell'Autorità di Bacino del fiume Po sulla progettualità finanziata ha indicato come *“sia necessaria una riformulazione della proposta progettuale, in coerenza con gli interventi definiti per la richiesta di finanziamento e in conformità all’assetto di progetto definito dalle fasce fluviali PAI del torrente Orba”*;

- in data 29.12.2025 è pervenuta agli atti della conferenza nota del Commissario di Governo - Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli Accordi di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione Piemonte D.L. del 24 giugno 2014 n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116. Decreto Commissariale n. 1 del 22/01/2020 in cui nel comunicare al R.U.P. del comune di Ovada la concessione della proroga per l'aggiudicazione dei lavori stabilendo nuovo termine al 30.10.2026 ha altresì rammentato *“i rilievi di carattere sostanziale del Settore regionale Difesa del Suolo comunicati con la nota prot. n. 53505 del 2/12/2025 ai quali il Comune di Ovada dovrà ottemperare per non pregiudicare la presa d'atto del PFTE da parte del Commissario”*;

- in data 08.01.2026 è pervenuta nota del R.U.P. del Comune di Ovada, arch. Simona Sciutto, acquisita al prot. regionale al n. 316 con la quale si trasmetteva progetto modificato ed integrato stabilendo altresì nuovi termini procedurali della conferenza;

- in data 19.01.2026 con nota prot. n. 2193 è stata avanzata da parte del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, previa disamina della nuova soluzione progettuale, richiesta di documentazione integrativa ai fini istruttori;

- in data 05.03.2026 con nota acquisita al prot. regionale n. 11350 del 05.03.2026, perfezionata con successive note acquisite ai prot. regionali n. 12069 del 10.03.2026 e n. 12638 del 12.03.2026, è stato trasmesso il progetto di fattibilità tecnico economico come approvato dalla Giunta del Comune di Ovada nella seduta del 11.03.2026 verbale n. 44.

Poiché gli interventi previsti in progetto interessano il corso d'acqua demaniale denominato Torrente Orba iscritto al n. 63 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

Il progetto interessa la porzione d'alveo del Torrente Orba ricompresa nel tratto immediatamente a monte dell'attraversamento della S.P. 200 e fino all'area sportiva del Geirino e prevede la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico volti al ripristino funzionale e all'adeguamento di difese esistenti e delle sponde che risultano essere allo stato attuale discontinue e quindi di scarsa efficacia nei confronti della protezione dagli eventi di piena. Le aree di intervento risultano essere sostanzialmente tre, ovvero:

1. il tratto di alveo compreso tra il ponte della S.P. 200 ed il ponte ferroviario “della Veneta”

identificata negli elaborati progettuali come “ Area Vezzani s.p.a.”;

2. il tratto di alveo compreso tra il ponte ferroviario “della Veneta” e l’attraversamento della S.P. 204 – della Priarona identificata negli elaborati progettuali quale “ Area Ormig s.p.a.”;
3. il tratto compreso tra l’attraversamento della S.P. 204 – della Priarona a risalire a monte fino a ricomprendere il tratto d’alveo in fregio a cui è ubicata l’area turistico-sportiva del Geirino denominata negli elaborati progettuali quale “Impianto Polisportivo Geirino”.

Nel dettaglio il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere ed interventi:

- Settore area Vezzani:

- ricalibratura sezioni di deflusso dell’alveo con l’asportazione di circa 3.400 m³ di materiale litoide e utilizzo dello stesso per la colmataura dell’erosione della sponda sinistra nel tratto immediatamente a monte dell’attraversamento ferroviario (Ponte della Veneta);
- scogliera in massi ciclopici a protezione della sponda idrografica sinistra a monte dell’attraversamento ferroviario con uno sviluppo lineare pari a 80 m, con altezza totale dal piano di fondazione di 7,3 m, paramento inclinato di circa 35° e spessore di 1,5 m, ammorsata ed allineata alla sponda naturale e fondata su substrato roccioso compatto con contrasto del primo corso di massi da una struttura di fondazione in micropali e profilati tubolari in acciaio (P.I. n. 1691);
- barriera mobile rimovibile lungo la viabilità esistente costituita da una trave di fondazione in c.a. su cui installare un setto asportabile costituito da montanti in profilato in acciaio zincati e lamiere piegate rinforzate con nervature longitudinali.

- Settore area Ormig:

- scogliera in massi ciclopici a protezione della sponda idrografica destra a valle dell’attraversamento della S.P. 204 con uno sviluppo lineare pari a 300 m, con altezza totale dal piano di fondazione di 7,3 m, paramento inclinato di circa 35° e spessore di 1,5 m, ammorsata ed allineata alla sponda naturale e fondata su substrato roccioso compatto con contrasto del primo corso di massi da una struttura di fondazione in micropali e profilati tubolari in acciaio (P.I. n. 1692);
- ripristino morfo-tipologico della sponda in destra idrografica per un’estensione longitudinale di circa 800 m mediante riprofilatura delle scarpate e ricalibratura del ciglio di sponda con livellamenti locali per uniformare le quote esistenti e ripristinarne la continuità.

- Settore area Geirino:

- prolungamento verso valle della scogliera in massi ciclopici esistente a protezione della sponda idrografica sinistra per uno sviluppo lineare pari a 150 m, con altezza totale dal piano di fondazione di 7,3 m, paramento inclinato di circa 35° e spessore di 1,5 m, allineata alla difesa esistente ed ammorsata alla sponda naturale, fondata su substrato roccioso compatto con contrasto del primo corso di massi da una struttura di fondazione in micropali e profilati tubolari in acciaio (P.I. n. 1349 bis);
- ripristino morfo-tipologico della sponda in sinistra idrografica per un’estensione longitudinale di

circa 600 m mediante riprofilatura delle scarpate e ricalibratura del ciglio di sponda con livellamenti locali per uniformare le quote esistenti e ripristinarne la continuità.

Si da atto che nell'*Elaborato n. 13 - Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE* sono state indicate le modalità di accesso in alveo per l'esecuzione delle opere e degli interventi in ciascun Settore sopra indicato.

Considerato che:

- le opere previste in progetto assolvono unicamente le finalità di protezione delle sponda da erosioni, ai sensi dell'art. 26 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R, non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento;

- le piante divelte o fluite sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12.07.1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5.12.1994), e non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica;

- in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Ritenuto che, a seguito dell'istruttoria tecnica sulla documentazione progettuale allegata all'istanza come integrata successivamente alle richieste dell'ufficio scrivente, gli interventi in argomento possono ritenersi ammissibili, nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Orba, con l'osservanza delle prescrizioni sotto riportate e delle condizioni stabilite nella parte dispositiva del presente provvedimento:

1. le difese spondali in massi ciclocipi previste in progetto dovranno essere realizzate in perfetto allineamento con il profilo della sponda naturale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua, inoltre, l'estremità dovranno essere opportunamente ammortata alla sponda naturale o allineate ai manufatti esistenti, al fine di evitarne l'aggiramento da parte della corrente;
2. la fondazione delle scogliere dovrà essere impostata sul substrato roccioso compatto, verificando in fase realizzativa gli assunti geotecnici riportati in progetto;
3. i massi utilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua, in particolare, considerando l'energia e la forza erosiva della corrente durante le piene, dovranno avere una pezzatura media superiore a 1,0 m³; dovranno essere ricavati o costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta ed uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;
4. le difese spondali previste in progetto dovranno essere realizzate mediante l'impiego di massi ciclopici opportunamente intasati con malta cementizia fluida ad alta resistenza, al fine di garantirne la stabilità idrodinamica e la resistenza strutturale;

5. le difese spondali dovranno essere rinalzate con materiale litoide per ricoprire la fondazione ed allontanare la corrente di piena e, ad ultimazione lavori, gli scavi realizzati nelle pertinenze demaniali dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con la sponda del corso d'acqua;
6. in fase di progettazione esecutiva, dovranno essere prodotti specifici elaborati di dettaglio, in scala adeguata, atti a definire le modalità di raccordo piano-altimetrico tra la difesa spondale e il plinto di fondazione del viadotto ferroviario del ponte della Veneta, garantendo il perfetto allineamento e ammorsamento tra le diverse tipologie di opere e l'integrità idraulica del sistema;
7. il materiale litoide sciolto proveniente dagli scavi per il posizionamento delle scogliere dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di erosioni localizzate lungo le sponde, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi; il materiale proveniente dalla demolizione di manufatti esistenti e quello non riutilizzabile in loco dovrà essere asportato dall'alveo e dalle pertinenze demaniali e dovrà essere conferito a discarica (solo nel caso in cui sia dimostrato con specifica analisi di essere materiale privo di valore commerciale);
8. gli interventi di ripristino morfo-tipologico delle sponde eseguiti tramite livellamenti locali, riprofilatura delle scarpate e ricalibratura del ciglio, dovranno essere curati nei minimi dettagli. In particolare, i nuovi livellamenti richiedono che il materiale utilizzato sia perfettamente integrato e reso solidale con il terreno in sede attraverso una corretta ed adeguata compattazione. In fase esecutiva la Direzione Lavori (D.L.) dovrà valutare la necessità di preparare il piano di posa prevedendo, se necessario, l'asportazione del terreno vegetale e delle radici, lo scavo di un cassonetto o la realizzazione di gradonature su cui immorsare lo sviluppo del ripristino morfo-tipologico. Il materiale con il quale verranno realizzati tali ripristini, previa validazione della D.L. dovrà essere steso a strati e compattato per garantire la piena funzionalità idraulica dell'intervento;
9. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario dei luoghi con eliminazione della savanella di lavorazione.
10. Il Comune di Ovada è tenuto alla redazione e all'adozione di un formale "Protocollo Operativo di Gestione" per le barriere rimovibili previste lungo la viabilità in area Vezzani. Tale documento dovrà contenere i seguenti requisiti minimi:
 - Procedure di attivazione: definizione delle soglie di allerta meteo-idrologica e dei relativi scenari d'evento che determinano l'attivazione delle procedure di montaggio e messa in esercizio delle barriere.
 - Catena di comando e responsabilità: individuazione puntuale di tutti i soggetti (enti, personale tecnico, operatori di protezione civile) coinvolti nella filiera decisionale ed esecutiva, con specifica dei ruoli e dei referenti responsabili della sicurezza dell'opera.
 - Manutenzione e gestione: definizione del piano di gestione durante il periodo di esercizio, comprensivo delle verifiche periodiche sull'integrità delle componenti mobili e dei relativi alloggiamenti.
 - Sicurezza dell'utenza: sviluppo di un protocollo d'azione specifico per la pubblica incolumità, che integri la regolamentazione della viabilità (interdizione al traffico, segnaletica di emergenza) con

le tempistiche necessarie a garantire la messa in sicurezza dell'area prima dell'evento critico.

Preso atto della dichiarazione del R.U.P. in merito alla non assoggettabilità dell'intervento ai disposti di cui all'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla L.R. 13/2023 ai sensi della D.G.R. 30 ottobre 2020, n. 6-2173 *"Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua"*.

Preso inoltre atto che gli interventi previsti nel progetto in esame non sono preordinati alla totale neutralizzazione del rischio idraulico per definiti scenari di probabilità di evento; la strategia progettuale è, piuttosto, finalizzata all'ottimizzazione dell'attuale assetto del torrente Orba, perseguendo un incremento dell'efficienza idraulica e un regime di deflusso più funzionale rispetto allo stato di fatto.

Ritenuto dover precisare come il presente provvedimento sia assunto nei limiti delle competenze idrauliche del Settore Tecnico Regionale adottante e non rilevi specificatamente ai fini della coerenza della soluzione progettuale con il quadro di dettaglio di finanziabilità del Decreto Commissariale n. 1-PS2024 del 30 gennaio 2025.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 *"Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361"*, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- la legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- la D.G.R. n. 79-10137 del 21.07.2003 "Analisi delle problematiche connesse all'esercizio delle funzioni di polizia idraulica di cui al R.D. n. 523/1904 a supporto della definizione di criteri e modalità operative" come modificata dalla D.G.R. n. 16-2002 del 15.12.2025;
- il regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile

e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Ovada (AL), ad eseguire i lavori di sistemazione idraulica del Torrente Orba, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni tecniche riportate in premessa che si intendono integralmente richiamate e delle seguenti condizioni:

1. gli interventi e le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e qui integralmente richiamate, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o di piene del corso d'acqua;
4. ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo, dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi, ricostituendo ovvero mantenendo le condizioni di naturalità del corso d'acqua, e si dovrà provvedere alla pulizia delle pertinenze demaniali interessate dal cantiere;
5. è vietata l'asportazione di materiale litoide dall'alveo del Torrente Orba; il materiale litoide sciolto proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde o conferito in impianti di smaltimento autorizzati, mentre l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09.02.2015;
6. le opere in progetto dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni due a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione. Si ritiene di precisare che il termine di efficacia del presente provvedimento stabilito pari ad anni due è da intendersi fissato in via generale: sarà, infatti, cura e onere del Comune di Ovada verificare la coerenza delle tempistiche di esecuzione e conclusione dei lavori al fine di ottemperare ai termini temporali disposti dal Decreto

Commissariale n. 1-PS2024 del 30 gennaio 2025;

7. gli accessi al cantiere in alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
8. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
9. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
11. il Comune di Ovada è tenuto a comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, tramite p.e.c all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it , le date di inizio e di ultimazione dei lavori, così da consentire eventuali verifiche di conformità fra quanto previsto in progetto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la rispondenza dell'intervento al progetto approvato e alle prescrizioni impartite, corredata da idonea documentazione fotografica dello stato finale dei luoghi e dei lavori eseguiti;
12. la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto

le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire la piena funzionalità idraulica delle medesime ed il regolare deflusso delle acque;

15. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni morfologiche del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono allo scrivente Settore, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
17. il Comune di Ovada, dovrà ottenere prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica di corsi d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28.12.2021, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo.

Con il presente provvedimento è implicitamente autorizzata l'occupazione del sedime demaniale e l'accesso in alveo per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 26, comma 2 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Ivaldi Roberto
Matteo Gallo

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

